CAPITOLO QUARTO

Quando è necessaria la «riserva scritta»

1) Un equivoco frequente: solo in casi specifici il reclamo deve essere preceduto dalla riserva scritta. 2) Casi in cui la riserva scritta va invece presentata. Misure dei campi. 3) Facoltà del giudice di procedere d'ufficio una volta accertata l'irregolarità del campo. 4) Quando la riserva scritta è inutile. 5) Adempimenti obbligatori del pre-partita. 6) Una formalità importante dopo la gara. 7) Gare non disputate per causa di forza maggiore. 8) Casi particolari in tema di sostituzioni durante la gara

1) Un equivoco frequente: solo in casi specifici il reclamo deve essere preceduto da riserva scritta - La differenza tra reclamo e riserva scritta fa cadere spesso in equivoco gli addetti ai lavori. Dunque, prima di entrare nel tema della stesura di un reclamo, eliminiamo l'equivoco. Spesso nei discorsi del dopo-partita si sente che una società ha presentato "riserva" scritta all'arbitro come primo atto di un reclamo. Ma tra le due cose non c'è sempre connessione obbligata. Il reclamo al GS deve - a pena di inammissibilità - essere preceduto da una riserva scritta da presentare all'arbitro solo in un caso: quando si reclama contro le caratteristiche e le misure del campo di gioco (segnatura compresa), delle porte e del pallone. In tutti gli altri casi un reclamo non ha bisogno del supporto della riserva scritta. In questo senso la Regola 1 di gioco, alle decisioni FIGC, afferma: «Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno, delle porte, del pallone e per tutto quanto ha attinenza con il terreno di gioco, non saranno presi in considerazione dal GS se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima della gara. Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto, alla presenza del capitano, facendone immediata annotazione nel cartoncino di gara e riportandone poi tutti i particolari nel referto».

2) Casi in cui la riserva scritta va invece presentata. Misure dei campi - Dunque si deve presentare riserva scritta all'arbitro, per esempio, quando le misure del campo siano, o si ritiene che siano, inferiori a quelle minime o superiori a quelle massime stabilite per la categoria. Per quanto riguarda la lunghezza da una porta all'altra e la larghezza tra le fasce laterali, i limiti variano per campionati:

a) in serie A e B la lunghezza deve essere tra i 105 e i 110 metri, la larghezza tra i 65 e i 70;

b) dalla C1 alla promozione i minimi devono essere di 100x60;

c) in prima e seconda categoria si scende a minimi di 100x50;

d) in terza categoria, nell'under 18 nel settore giovanile e nel calcio femminile si arriva a minimi di 90x45. Attenzione: solo per queste ultime categorie è prevista una tolleranza del 4%.

Altra misura importante è quella del cosiddetto "campo per destinazione", la striscia che va dalla linea del fallo laterale alla rete di recinzione o a qualsiasi altro ostacolo: tale distanza deve, per motivi di sicurezza, essere di almeno un metro e mezzo.

Essendo stata presentata una riserva scritta prima della gara, una partita può essere vinta a tavolino, se giocata su un campo di dimensioni inferiori a quelle minime stabilite, anche se la misurazione da parte dell'arbitro avviene solo a fine gara, magari per motivi di ordine pubblico. Naturalmente occorre far seguire la riserva scritta da un preannuncio di reclamo e poi dal reclamo stesso, nei termini di cui parleremo più avanti. La riserva scritta va presentata anche quando una squadra in trasferta si trovi a dover giocare su un campo diverso da quello usato abitualmente dalla società ospitante.

3) Facoltà del GS di procedere d'ufficio una volta accertata l'irregolarità del campo - Abbiamo un esempio indicativo. Una partita di promozione si concludeva 3-0 per la squadra di casa. L'arbitro segnalava che l'accompagnatore ospite aveva avanzato riserva scritta sulle dimensioni del campo, ritirata dopo qualche minuto dal presidente della società. La riserva era stata poi rinnovata dallo stesso dirigente e quindi l'arbitro aveva proceduto alla misurazione che stabiliva una lunghezza di m.103 e una larghezza di 54.60. Successivamente, lo stesso dirigente che l'aveva (per due volte) presentata, dichiarava in calce

al documento che la riserva veniva ritirata "per motivi di ordine pubblico", essendo stato egli minacciato. Tuttavia la società ospite, previo rituale preannuncio, inoltrava reclamo al GS, deducendo l'irregolare svolgimento della partita in quanto disputata su un campo non regolamentare e chiedendo l'applicazione dello 0-2 a tavolino. In tal senso decideva il GS, avendo ritenuto la propria competenza a procedere d'ufficio dopo la declaratoria di inammissibilità del reclamo.

D'avviso opposto era la CD, adita dall'altra società, che annullava la decisione e disponeva la ripetizione della gara. Contro la delibera ricorreva alla CAF la società ospite e il suo appello veniva così accolto: «La decisione della CD si fonda sulla mancanza della riserva scritta, essendosi ritenuta priva di giuridica efficacia quella allegata al rapporto, in quanto "ritirata" dal dirigente che l'aveva proposta. Non si è però tenuto conto che le irregolari dimensioni del campo erano state accertate dalla misurazione effettuata dall'arbitro, il quale non aveva mancato di farne esplicita menzione nel rapporto. In tal modo la violazione regolamentare era consacrata nel documento ufficiale che, come è noto, costituisce il fondamento delle delibere del GS anche in merito alla regolarità di svolgimento delle gare, con procedimento che s'instaura d'ufficio. Va dunque ripristinata la decisione del primo giudice, del tutto corretta rispetto alla fattispecie esaminata, dunque lo 0-2 a tavolino».

4) Quando la riserva scritta è inutile - Citiamo ora i casi più frequenti di presentazione di una riserva scritta che non potrà aver valore. Essa è inutile:

a) se riguarda una contestata praticabilità del campo, cioè delle condizioni del terreno dopo pioggia, neve o altri fatti eccezionali. La decisione di giocare o meno è esclusivamente rimessa all'arbitro. In caso di neve, l'obbligo di spalare il campo varia a seconda di ciascuna Lega: in serie A e B cessa 24 ore prima della partita, in serie C 48 ore prima, in Lega Dilettanti (con recente disposizione) 96 ore prima (sino al 96-97 il regolamento parlava di 72).

b) per eventi che possano accadere prima della partita; come l'aggressione a un giocatore o il suo ferimento. In questo caso, però, è opportuno richiamare l'attenzione dell'arbitro affinché prenda subito

visione o degli incidenti (se ancora continuano) o delle loro conseguenze, in modo da annotare tutto nel rapporto di gara. Il referto dell'arbitro sui fatti sarà sempre più importante, in un successivo reclamo, di qualsiasi certificazione medica o testimonianza. Le testimonianze di non tesserati non sono ammesse, neanche quando essi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali in servizio. Importanza hanno anche i rapporti di eventuali rappresentanti dell'ufficio indagini, commissari AIA o ispettori di Lega presenti al momento. Ma è inutile presentare una riserva sulla regolarità della gara, per questi incidenti: i fatti accaduti dovranno invece essere ben illustrati nel reclamo;

c) per la posizione irregolare di un giocatore avversario. Se viene accertata, ci si deve rivolgere successivamente, al GS o alla CD, a seconda che il campionato sia nazionale o regionale;

d) per una decisione tecnica presa da un arbitro o per un suo vero o presunto errore tecnico. Nel secondo caso una partita può essere inficiata solo in sede di reclamo, anche se può diventare utile una corretta esposizione dei fatti da parte del capitano di una squadra, il quale preghi l'arbitro di far cenno nel referto della lamentela di parte.

5) Altri adempimenti obbligatori del pre-partita - Nei campionati dilettantistici, la società ospitante deve ricordarsi, prima della partita, di dimostrare all'arbitro di aver effettuato la richiesta della forza pubblica. Se il direttore di gara cita tale omissione nel referto, scatta una multa. E' l'art. 62 NOIF che consente all'arbitro di non dare inizio alla gara qualora egli rilevi la completa assenza di addetti all'ordine pubblico.

C'è poi il caso della partita che non si disputa per mancato pagamento di un prelievo coattivo. In tutte e tre le leghe l'evento comporta la sconfitta a tavolino. In LND l'evento è regolato dall'art.26 del regolamento di categoria. Esso dice che la Lega stessa, le divisioni, ed i comitati possono disporre, con preavviso di almeno sette giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o di amichevoli in programma sul campo di società che siano inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti di FIGC, Leghe, Divisioni, Comitati, altre società e tesserati. I prelievi coattivi vengono effettuati tramite ispettore. Ove questi non abbia possibilità di effettuare l'esazione della

somma prevista, prima della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per inadempienza della società. Questa verrà dichiarata sconfitta a tavolino come se avesse rinunciato alla partita. Dopo l'edizione 1992 è scomparso dalle Carte Federali (nel regolamento della LND) l'obbligo di effettuare il prelievo coattivo tramite assegno circolare.

Fermo restando l'obbligo della riserva scritta da parte della società in trasferta, si ripercuotono a carico della società ospitante le conseguenze derivanti dalla mancata eliminazione o correzione di eventuali irregolarità del terreno di gioco, per esempio se la traversa non è ad altezza normale perché, magari, ingenti piogge hanno fatto abbassare nei giorni precedenti il livello del terreno.

Stesso discorso per l'inagibilità improvvisa di un campo di gioco regolarmente omologato, quando non sia stata tempestivamente segnalata alla Lega o al Comitato dalla società che su quel campo gioca le partite interne. E identica conclusione si ha per un'impraticabilità di campo sopravvenuta. A tal proposito citiamo un caso limite: una gara di prima categoria emiliana, disputata a Zocca, località appenninica, dovette essere sospesa per un'improvvisa nevicata, eccezionale per la data in cui cadde, il 10 aprile. L'arbitro dopo 20' di gioco, invitò il capitano della squadra di casa a provvedere affinché fossero ridisegnate le righe del campo come prevede in questi casi il regolamento (con polvere di carbone o altro materiale ben visibile rispetto al bianco della neve). La società locale si trovò nell'impossibilità di provvedere e il suo assoluto disinteresse portò alla sospensione della partita che fu data vinta agli avversari. Inutili i successivi ricorsi a CD e CAF.

Analoga conseguenza (sconfitta a tavolino) scatta a carico di una società in caso di guasto all'impianto d'illuminazione dello stadio, prima o durante una gara in notturna, se non venga provata l'accidentalità dell'evento o la causa di forza maggiore. La conseguenza può essere evitata solo da un documento che provi la caduta dell'illuminazione in tutta la città o almeno in tutto il quartiere in cui è posto lo stadio.

6) Una formalità importante dopo la gara - A fine gara l'arbitro è tenuto a compilare un modello contenente il numero dei gioca-

tori espulsi ed ammoniti ed a consegnarlo ai dirigenti delle squadre che hanno firmato la lista di gara. Si tratta di un documento non ufficiale, nel senso che non può essere citato come prova nel caso che il referto ufficiale di gara diverga sui nomi degli espulsi e degli ammoniti.

Indicativa in proposito una circolare della LND datata 25/2/97 ed inviata ai presidenti di tutte le divisioni e dei comitati regionali: «Adempimenti dirigenti società. Si è avuto modo di rilevare che, in sede di compilazione del modello 60-B-CAN D, vengono spesso commessi errori nella trascrizione dei dati relativi ai calciatori espulsi, ammoniti e sostituiti nel corso delle gare. Appare evidente che la erronea trascrizione dei dati determina notevoli inconvenienti ove si consideri che i provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori responsabili si basano sulla ovvietà di dette risultanze. Particolare rilevanza assumono inoltre le problematiche connesse alle eventuali inesattezze delle indicazioni riportate sul modello in esame nella parte riservata alla sostituzione dei calciatori utilizzati in rapporto alla appartenenza a predeterminate fasce di età. Ciò premesso, si ritiene opportuno raccomandare che, dai parte dei dirigenti di società interessati, vengano effettuati scrupolosi e puntuali controlli sulla veridicità delle indicazioni esposte nel documento, da effettuare contestualmente alla sua riconsegna e, se del caso, in contraddittorio con l'arbitro all'atto della sua sottoscrizione». In poche parole significa: dirigenti, controllate attentamente questo modellino compilato dall'arbitro a fine gara, un'inesattezza subito rilevata può risparmiarvi complicazioni in sede disciplinare.

Però attenzione. Se un arbitro espelle un giocatore per doppia ammonizione e poi si dimentica la circostanza nel referto e nella distintina per i dirigenti, il fatto non può portare alla ripetizione della gara nel caso in cui l'arbitro, interpellato dal giudice sportivo, confermi che ci furono i due cartellini gialli e il conseguente rosso e che la sua fu solo negligenza nel compilare i documenti a fine gara.

7) Gare non disputate per causa di forza maggiore -
La relativa declaratoria compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alle Disciplinari in seconda e ultima istanza. In materia, insomma, non è possibile adire anche la CAF.

La sussistenza della causa di forza maggiore deve essere dimo-

strata dalla società che non si è potuta presentare in tempo al campo. Per esempio, in caso di cancellazione di un volo, bisogna fornirsi di una dichiarazione del capo-scalo della compagnia che attesti il fatto e dimostri che non esistevano più alternative per giungere sul posto in tempo utile. E' chiaro che una dichiarazione di questo genere può non produrre risultati, può cioè non evitare la sanzione del 2-0 a tavolino se la partenza è fissata nel giorno stesso della partita.

Nel campionato di serie A femminile '95-'96 la Torres (Sassari) si vide dare partita persa per una trasferta a Pisa, essendo partita col primo aereo della mattina da Alghero (decollato in grave ritardo) ed avendo mancato la coincidenza a Roma.

Soluzione contraria nella successiva stagione '96-'97: lo Sparta Novara (CND) si presentò in ritardo sul campo di Selargius (Cagliari) per una lunga serie di difficoltà nel viaggio aereo cominciato al mattino. Della partita fu disposta la ripetizione. Stesso metro fu usato, nella medesima stagione, per la mancata presentazione del Verbania a Calangianus per uno sciopero improvviso della compagnia aerea.

Citiamo ora la motivazione con cui, sempre nel CND, la Disciplinare, riconoscendo la causa di forza maggiore, dispose la ripetizione di Acerrana-San Severo, respingendo il reclamo della seconda società che chiedeva la vittoria a tavolino: «Ritenuto che, nella fattispecie, pur sussistendo uno stato di precaria agibilità del campo sportivo di Acerra, che non poteva non esser noto alla Pol. Acerrana, la decisione del commissario (del Comune) del giorno 19/10/94, con la quale era stata autorizzata la disputa della gara col San Severo del 29/10/94, aveva indubbiamente determinato l'affidamento della società circa lo svolgimento regolare della partita. Ritenuto che la revoca dell'autorizzazione, intervenuta il giorno prima della gara e immediatamente comunicata alla Lega da parte della Pol.Acerrana ha sicuramente causato una situazione di forza maggiore, non consentendo la ristrettezza temporale il reperimento di altro impianto e l'espletamento delle procedure necessarie per ottenere dai competenti organi federali l'autorizzazione per lo spostamento della gara».

Facciamo un altro esempio per dimostrare che cosa s'intende per "normale diligenza preventiva" agli effetti del riconoscimento di assenza dal campo per causa di forza maggiore. Partita del campionato juniores Maglie-Melfi: il GS infliggeva il 2-0 a tavolino più un'ammenda al Melfi, risultato assente. Ma veniva poi rilevato che, al momento della decisione del GS, la società stessa aveva già telegraficamente comunicato la causa di forza maggiore, riservandosi di documentarla successivamente e che il telegramma non era stato evidentemente sottoposto all'attenzione del GS. Dalla certificazione acquisita (rilasciata dalla Polizia Stradale) emergeva che alle 10.45 del giorno della gara era stata constatata, in prossimità di Melfi, l'avaria del bus destinato a trasportare la squadra a Maglie, dove si sarebbe giocato alle 14,30. Il GS riteneva di conseguenza che si doveva presumere, tenuto conto della distanza tra i due centri, il tempestivo e diligente comportamento dei dirigenti con riferimento all'orario di partenza e che quindi appariva configurata - per l'impossibilità (o comunque per la rilevante difficoltà) di usufruire in tempo utile di un altro mezzo di trasporto - l'ipotesi della causa di forza maggiore di cui all'art.55/1 NOIF. Pertanto il reclamo del Melfi veniva accolto e della gara veniva ordinata la ripetizione.

Altro caso particolare quello della società che si trova a giocare una partita di Coppa Italia come ospitante, ma in campo neutro. La partita Messina-Cesena finita in parità non potè essere risolta ai calci di rigore per la sopravvenuta oscurità e con l'impianto d'illuminazione non funzionante. La Disciplinare confermava lo 0-2 a tavolino a carico del Messina, in quanto tra i suoi obblighi, benché in campo neutro, "vi era certamente quello di verificare l'efficienza dell'impianto di illuminazione e soprattutto la concreta possibilità di una sua utilizzazione, atteso che l'orario d'inizio della gara rendeva effettivamente prevedibile l'eventualità di dover far ricorso alla luce artificiale".

TABELLA TERMINI PRESENTAZIONE RECLAMI

Giudice	*Leghe A-B, C e camp. naz. dil.*	*Dilettanti regionali e Settore Giovanile*
Giudice Sportivo	7 giorni dalla gara (con preannuncio il giorno dopo la gara)	idem
Commissione Disciplinare (o G.S. di secondo grado nel Settore Giovanile)	7 giorni dalla data del comunicato del Giudice Sportivo *controparte:* 3 gg. dal ricevimento copia motivi	10 giorni dalla data del comunicato del Giudice Sportivo (15 giorni dalla gara per la posizione irregolare) *controparte:* idem come per i pro
CAF	7 giorni dalla decisione CD o dalla comunicazione della delibera di altre commissioni (3 giorni per richiesta atti)	idem come per i pro
	Controparte: 3 giorni dalla ricezione copia motivi (o 3 giorni dalla ricezione atti, se richiesti)	idem come per i pro

Per la posizione irregolare (dilettanti regionali e SG) il termine è stato ridotto a 15 giorni a partire dalla stagione '97-'98.